

DR.n **841** del 06.07.2009

Visto il D.Lgs n. 165/2001, ed in particolare l'art. 7, comma 6 che disciplina il conferimento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

Visto il D.R. n.460/1997, recante il vigente regolamento d'Ateneo per l'affidamento a terzi di consulenze e collaborazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Macerata ed in particolare l'art.76;

Vista la legge n. 244/2007 (Legge finanziaria anno 2008);

Vista la circolare n. 2 dell'11.3.2008 del Dipartimento della funzione Pubblica relativa a "disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

Visto il D.L. 112/2008 convertito con modifiche con Legge 133/2008 ed in particolare l'art.46;

Considerato che la bozza del "Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione" è stata approvata dalla Commissione Atti normativi;

Vista la delibera del Senato Accademico del 23 giugno 2009;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2009;

DECRETA

ART.1

E' emanato il "**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**" allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

ART.2

Il Regolamento di cui all'art.1 entra in vigore dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.

Macerata, 6.7.2009

IL RETTORE
(Prof. Roberto Sani)

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti esterni all’Università, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi attraverso i quali l’Università, in relazione a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con la propria attività istituzionale, necessita di una prestazione professionale altamente qualificata.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per:
 - a) gli incarichi di docenza a contratto;
 - b) le collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
 - c) gli assegni di collaborazione alla ricerca previsti dall’art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
 - d) gli assegni destinati all’incentivazione delle attività di tutorato previsti dall’art. 1 della legge 11 luglio 2003 n. 170;
 - e) gli incarichi professionali disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *collaborazione coordinata e continuativa*: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c., nonché dell’art. 409 n. 3 c.p.c., che si concretizza in prestazioni d’opera intellettuale, rese in maniera continuativa e sotto il coordinamento del committente;
 - b) *collaborazione occasionale*: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c., che si concretizza in una prestazione d’opera intellettuale, resa in maniera saltuaria ed episodica e senza coordinamento del committente.

Art. 3
(Presupposti per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dagli atti istruttori e di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Università e fare riferimento a obiettivi e progetti specifici e determinati, risultando coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
 - b) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali è richiesta una particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
 - c) oggetto, durata, luogo e compenso della collaborazione devono essere preventivamente determinati;
 - d) l'Università deve avere accertato preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. Allo scopo di verificare la possibilità di assegnare l'attività, oggetto dell'incarico, a personale tecnico amministrativo in servizio dell'amministrazione, il responsabile della struttura interessata invia al Direttore Amministrativo apposita richiesta, precisando le caratteristiche professionali e curriculari necessarie, nonché la durata dello svolgimento dello stesso. Se il Direttore Amministrativo non si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, la verifica si intende conclusa con esito negativo e, conseguentemente, l'incarico può essere conferito all'esterno.
3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento di cui al comma 2 l'Università può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti.
4. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento al personale dipendente, ai titolari di assegni di ricerca, ai dottorandi di ricerca e ai titolari di borsa di studio che svolgono la propria attività presso l'Università.

Art. 4
(Procedura per il conferimento degli incarichi)

1. La richiesta per il conferimento dell'incarico deve essere presentata al responsabile della struttura interessata a cura del responsabile del progetto o programma di lavoro per la cui realizzazione si renda necessaria l'attività del collaboratore.
2. Il richiedente dovrà indicare:

- a) i contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
- b) la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione richiesta;
- c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
- d) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Università;
- e) la durata dell'incarico e le modalità di esecuzione della prestazione;
- f) la proposta del compenso complessivo, proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da svolgere; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, nonché dell'effettiva utilità derivante all'Università dalla prestazione stessa.

3. Il provvedimento di autorizzazione al conferimento dell'incarico è di competenza:

- a) del responsabile della struttura, con successiva ratifica dell'organo collegiale della struttura interessata, qualora il compenso previsto non sia superiore ad € 2.500,00;
- b) dell'organo collegiale della struttura interessata, qualora il compenso previsto non sia superiore ad € 25.000,00 nel caso di strutture con autonomia di bilancio e ad € 10.000,00 nel caso di strutture con autonomia di spesa;
- c) del Consiglio di Amministrazione per gli incarichi da espletare presso strutture dell'amministrazione centrale ovvero quando il compenso, già deliberato dall'organo collegiale della struttura interessata, sia superiore agli importi indicati nella precedente lettera b).

4. Nel provvedimento di autorizzazione al conferimento dell'incarico deve farsi espressa menzione dell'esito negativo dell'accertamento di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 5 (Valutazione comparativa)

1. Acquisita l'autorizzazione dell'organo competente, a norma dell'art. 4 comma 3, il responsabile della struttura interessata, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6 comma 4, procede a pubblicare apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità indicate nei commi successivi.
2. L'avviso di selezione viene reso pubblico mediante inserimento nel sito web istituzionale dell'Università per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
3. L'avviso deve contenere:
 - a) la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;

- c) i titoli ed i requisiti richiesti;
- d) le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
- e) l'indicazione delle materie o del contenuto dell'eventuale colloquio;
- f) la data dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione;
- g) il compenso complessivo spettante;
- h) l'indicazione del responsabile del procedimento.

Art. 6
(Commissione di valutazione)

1. La selezione è affidata ad una commissione di valutazione formata da tre componenti, scelti tra il personale docente, dirigente e tecnico amministrativo dell'Università, di qualificazione ed esperienza appropriate alle materie attinenti alla professionalità richiesta.
2. La commissione è nominata con provvedimento del responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso di incarichi di collaborazione conferiti nell'ambito di progetti di ricerca, della commissione dovrà fare necessariamente parte il responsabile scientifico del progetto.
4. A giudizio del responsabile della struttura, si può prescindere dalla procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 5 e dalla nomina della commissione per l'affidamento di incarichi di collaborazione che prevedano un compenso complessivo non superiore ad € 2.500,00; in tali casi la valutazione è effettuata direttamente dal responsabile della struttura o da un suo delegato.
5. L'attività prestata dalla commissione di valutazione è a titolo gratuito.

Art. 7
(Modalità e criteri di selezione)

1. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio, secondo quanto previsto nel relativo avviso.
2. Nel caso di selezione per titoli l'incarico viene conferito a seguito di esame comparativo degli stessi, secondo criteri predeterminati dalla commissione miranti ad accertare la coerenza dei titoli presentati con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio un punteggio massimo di 30 punti, così ripartiti:
 - titoli: 15 punti;
 - colloquio: 15 punti.
4. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:
 - titoli culturali e professionali;

- esperienza professionale maturata in relazione all'attività da espletare per lo specifico obiettivo o progetto, svolta presso soggetti pubblici o privati.
5. Il provvedimento di approvazione degli atti e di individuazione dell'incaricato è di competenza del responsabile della struttura.
 6. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico secondo le modalità di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 8 **(Formalizzazione dell'incarico)**

1. L'incarico viene conferito mediante la stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) oggetto della prestazione e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) luogo in cui deve essere svolta la collaborazione;
 - d) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;
 - e) compenso, comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'espletamento dell'incarico, ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti sul territorio che si rendono necessari; tali spese sono rimborsabili solo se preventivamente inserite nel contratto;
 - f) determinazione di penali per la ritardata esecuzione della prestazione e condizioni di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
3. Nel contratto sono, inoltre, inserite specifiche clausole inerenti:
 - a) l'esclusione della possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
 - b) l'esclusione del rinnovo del rapporto, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione;
 - c) l'esclusione della proroga del rapporto, se non per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività oggetto dell'incarico, fermo restando il compenso pattuito e salvo che il termine finale dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per l'Università ai sensi dell'art. 1457 c.c.
4. Il responsabile della struttura, prima di corrispondere il compenso, verifica il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dal collaboratore e dei risultati conseguiti dallo stesso.

Art. 9
(Prevenzione e sicurezza)

1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della struttura in cui opera il titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 10
(Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi)

1. I titolari di incarichi di collaborazione esterna sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi, stipulata dall'Università, per danni involontariamente cagionati in conseguenza dell'attività svolta.

Art. 11
(Pubblicità degli incarichi)

1. I contratti di collaborazione, di cui al presente regolamento, sono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Università, completi delle seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome del collaboratore;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) tipologia della collaborazione (coordinata e continuativa ovvero occasionale);
 - d) struttura che conferisce l'incarico;
 - e) data di inizio e di fine dell'attività;
 - f) ammontare del compenso.
2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l'incarico.
3. Nel caso di contratti di consulenza la pubblicazione di cui al comma 1 costituisce anche condizione di efficacia dell'incarico.

Art. 12
(Obblighi di comunicazione degli incarichi)

1. Gli incarichi di consulenza con compenso superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.
2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati al competente Centro per l'impiego entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto.

3. Gli elenchi dei collaboratori e dei consulenti dell'Università sono trasmessi, ogni sei mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, completi della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi percepiti.

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, ove compatibili, ed a quanto stabilito nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale di adozione dello stesso.